



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV – FALLIMENTARE

n. 64922/2018 v.g.

Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Civile XIV - Fallimentare in persona del giudice dott.ssa Margherita Libri, nel procedimento per omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex articolo 14 *ter*, I e II comma, L. n. 3/2012, promosso da [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Premesso che con provvedimento depositato in data 19 dicembre 2018, questo Tribunale, in accoglimento del reclamo proposto da Del Giudice Alberto avverso il decreto emesso in data 19 ottobre 2018 nell'ambito del procedimento relativo alla composizione della crisi da sovraindebitamento, ha revocato il provvedimento reclamato, affermando che anche il finanziamento derivante dalla cessione del quinto dello stipendio possa essere soddisfatto nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, e ha assunto il decreto di cui al comma I dell'articolo 10 della legge n. 2/2012, con relativa fissazione dell'udienza innanzi al Giudice delegato; Rilevato che il provvedimento reso a definizione del reclamo, ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sui seguenti rilievi: il ricorrente non è assoggettabile a fallimento, in quanto persona fisica che non svolge attività imprenditoriale; il predetto non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012, mediante proposta di accordo; non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della legge n. 3/2012; ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire

compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; percepisce uno stipendio mensile netto di circa €. 1.900,00 e tale emolumento rappresenta l'unica possibile fonte di finanziamento del piano, atteso che il ricorrente non dispone di altro patrimonio e di diversi redditi; la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante il pagamento della somma di €. 800,00 mensili per i primi 12 mesi dall'omologa per il pagamento dei prededucibili ed €. 550,00 per i successivi 60 mesi per un totale di €. 42.600,00 per il pagamento degli altri creditori, tutti di natura chirografaria, precisando in proposito che anche il credito derivante dalla cessione del quinto dello stipendio ha natura chirografaria, in quanto il lavoratore non trasferisce al cessionario la titolarità del proprio credito privilegiato nei confronti del datore di lavoro, bensì gli conferisce la legittimazione alla riscossione della sua retribuzione in forza di un contratto di finanziamento di natura pacificamente chirografaria; ne consegue che il credito da cessione del quinto dello stipendio non è assistito da privilegio e può essere falcidiato, in concorso con gli altri crediti chirografari;

Considerato, altresì, che il provvedimento reso a definizione del procedimento di reclamo ha riscontrato l'adempimento delle formalità previste dalla legge all'articolo 9 della legge n. 3/2012 e l'avvenuto deposito, unitamente alla proposta, dell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione di fattibilità del piano nonché dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;

Viste le comunicazioni ai creditori, come risultanti dalla documentazione prodotta in via telematica e in copia cartacea all'udienza del 6 marzo 2019;

Viste le precisazioni a verbale di udienza, in ordine alla cessione del credito vantato dalla [redacted] in favore della [redacted] relativo importo;

